



Bollettino
Anno IV - n. 11

Novembre 2009

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno IV - n. 11

Novembre 2009

31 Dicembre 2009

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
Provvedimento n. 2746 del 3 novembre 2009 Modifiche al Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo VI (margine di solvibilità) e all'articolo 223 (misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.	5
Provvedimento n. 2757 del 30 novembre 2009 Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	7
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	9
Provvedimento n. 2748 del 12 novembre 2009 Scissione parziale di ITAS Assicurazioni s.p.a. a favore di ITAS – Istituto Trentino – Alto Adige società mutua di assicurazioni (in breve ITAS Mutua), entrambe con sede in Trento. Decadenza di ITAS Assicurazioni s.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.	11
Provvedimento n. 2749 del 13 novembre 2009 Autorizzazione al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo relativo alle polizze assunte in regime di libera prestazione di servizi nei Paesi dello Spazio Economico Europeo e ai contratti assicurativi stipulati dai dipendenti italiani del Gruppo Zurich Italia, da Zuritel s.p.a., con sede in Milano, a Zurich Insurance Plc, con sede in Dublino, con contestuale assegnazione alla sede secondaria in Italia della stessa società irlandese.	13
Provvedimento n. 2750 del 13 novembre 2009 Autorizzazione a Veneto Banca Holding S.c.p.a., con sede in Montebelluna (TV), all'assunzione, per il tramite di Banca Apulia s.p.a., di una partecipazione di controllo in Apulia previdenza s.p.a. e Apulia assicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Milano	15
1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005	
N. 209	17
Autorizzazione a Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo di SAI Network S.p.A.	17
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	19
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	21
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	127

OMISSIS

OMISSIS

3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	137
	3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	139
4.	INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE	143
	4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA.....	145
	Podere Rovedina s.r.l	
5.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	149
	Parere del 19 ottobre 2009 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. del controllo esclusivo di Banca Apulia S.p.a.	151
6.	ALTRE NOTIZIE.....	157
	6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	159
	Comunicazione dei trasferimenti dei portafogli assicurativi, ivi inclusi i contratti in libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, delle società CGNU Life Assurance Limited, Norwich Union Life (RBS) Limited e Commercial Union Life Asc	159
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo.	159
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Companhia de Seguros S.A., con sede in Portogallo, alla Zurich Insurance plc, con sede in Irlanda.....	160
	6.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - I SEZIONE.....	160
	6.3 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - II SEZIONE.....	161
	6.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	162
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	162

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2746 del 3 novembre 2009

Modifiche al Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo VI (margine di solvibilità) e all'articolo 223 (misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

RITENUTA la necessità di modificare la disciplina delle disposizioni relative al calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione Elvetica.

Dispone

Art. 1

(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008)

1. All'articolo 27, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 le parole: "*comma 3*" sono soppresse.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2757 del 30 novembre 2009

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

VISTO il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2008 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 6,08%;

Dispone

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2010 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 6,1% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2748 del 12 novembre 2009

Scissione parziale di ITAS Assicurazioni s.p.a. a favore di ITAS – Istituto Trentino – Alto Adige società mutua di assicurazioni (in breve ITAS Mutua), entrambe con sede in Trento.

Decadenza di ITAS Assicurazioni s.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l'altro, le procedure di autorizzazione delle scissioni;

VISTI il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad ITAS Mutua, con sede in Trento, Via Mantova n. 67, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTI il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad ITAS Assicurazioni s.p.a., con sede in Trento, Via Mantova n. 67, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza congiunta in data 15 giugno 2009, modificata il 14 ottobre 2009, con la quale le predette società hanno chiesto l'autorizzazione della scissione parziale di ITAS Assicurazioni s.p.a. a favore di ITAS Mutua;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 5 novembre 2009;

ACCERTATO che la società beneficiaria ITAS Mutua dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della scissione parziale;

CONSIDERATO che l'operazione di scissione parziale e le modifiche statutarie che la stessa comporta non contrastano con la sana e prudente gestione delle imprese interessate;

RILEVATO che l'operazione di scissione parziale e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'operazione di scissione parziale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza di ITAS Assicurazioni s.p.a. dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 6. Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali e 7. Merci trasportate e vengono meno, in capo alla stessa ITAS Assicurazioni s.p.a., le autorizzazioni relative ai rischi di responsabilità del vettore dei rami 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al citato art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 novembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Art. 1

E' autorizzata la scissione parziale di ITAS Assicurazioni s.p.a. a favore di ITAS – Istituto Trentino – Alto Adige società mutua di assicurazioni (in breve ITAS Mutua), entrambe con sede in Trento, con le modifiche statutarie che l'operazione comporta.

Art. 2

ITAS Assicurazioni s.p.a. decade, dalla data di effetto della scissione parziale, dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 6. Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali e 7. Merci trasportate e vengono meno, in capo alla stessa ITAS Assicurazioni s.p.a., le autorizzazioni relative ai rischi di responsabilità del vettore dei rami 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui al citato art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2749 del 13 novembre 2009

Autorizzazione al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo relativo alle polizze assunte in regime di libera prestazione di servizi nei Paesi dello Spazio Economico Europeo e ai contratti assicurativi stipulati dai dipendenti italiani del Gruppo Zurich Italia, da Zuritel s.p.a., con sede in Milano, a Zurich Insurance Plc, con sede in Dublino, con contestuale assegnazione alla sede secondaria in Italia della stessa società irlandese.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l'altro, le procedure di autorizzazione ai trasferimenti di portafoglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Zuritel S.p.A., con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23 e i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza congiunta del 7 aprile 2009 con la quale Zuritel S.p.A. e Zurich Insurance Plc hanno chiesto l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo relativo alle polizze assunte in regime di libera prestazione di servizi nei Paesi dello Spazio Economico Europeo e ai contratti assicurativi stipulati dai dipendenti italiani del Gruppo Zurich Italia, della Zuritel S.p.A. a favore di Zurich Insurance Plc, con contestuale assegnazione del medesimo alla sede secondaria in Italia di quest'ultima;

VISTA la documentazione allegata alle predette istanze e i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 23 settembre 2009;

VISTE le lettere in data 1° luglio e 17 agosto 2009 con le quali l'Autorità di Vigilanza irlandese, ha attestato i rami nei quali la cessionaria Zurich Insurance Plc è autorizzata a operare e il possesso del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto del trasferimento;

CONSIDERATO che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 11 novembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzato il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo relativo alle polizze assunte in regime di libera prestazione di servizi nei Paesi dello Spazio Economico Europeo e ai contratti assicurativi stipulati dai dipendenti italiani del Gruppo Zurich Italia, da Zuritel S.p.A., con sede in Milano, a Zurich Insurance Plc, con sede in Dublino, con contestuale assegnazione del medesimo portafoglio alla sede secondaria in Italia di quest'ultima, con effetto 1° gennaio 2010.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito Internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2750 del 13 novembre 2009

Autorizzazione a Veneto Banca Holding S.c.p.a., con sede in Montebelluna (TV), all'assunzione, per il tramite di Banca Apulia s.p.a., di una partecipazione di controllo in Apulia previdenza s.p.a. e Apulia assicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza del 24 agosto 2009, pervenuta il 27 agosto 2009 ed integrata da ultimo in data 22 ottobre 2009, con la quale Veneto Banca Holding S.c.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di Banca Apulia s.p.a., di una partecipazione di controllo in Apulia previdenza s.p.a. e Apulia assicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Milano;

VISTA la nota del 19 ottobre 2009 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato di non avere obiezioni da formulare in merito all'assunzione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a., per il tramite di Banca Apulia s.p.a., di una partecipazione di controllo in Apulia previdenza s.p.a. e Apulia assicurazioni s.p.a.;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186, e all'articolo 15 ter della direttiva 2002/83/CE e 92/49/CEE, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell' 11 novembre 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Veneto Banca Holding S.c.p.a., con sede in Montebelluna (TV), è autorizzata all'assunzione, per il tramite di Banca Apulia s.p.a., di una partecipazione di controllo in Apulia previdenza s.p.a. e Apulia assicurazioni s.p.a., entrambe con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209

Autorizzazione a Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo di SAI Network S.p.A..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - in data 16 novembre 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo della costituenda SAI Network S.p.A., con sede legale in Torino

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 263 del 5 novembre 2009.	Procedure di liquidazione: decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Aspīs Pronia Anonymi Etairia Genikon Asfalion.
C 263 del 5 novembre 2009.	Procedure di liquidazione: decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Geniki Enosianonymi Elliniki Etaria Genikon Asfalion.
C 263 del 5 novembre 2009.	Procedure di liquidazione: decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Geniki Pisti Anonymi Elliniki Eteria Genikon Asfaliseon.
C 263 del 5 novembre 2009.	Procedure di liquidazione: decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di G.E. Skourtis Anonymi Eteria Genikon Asfalion.
C 263 del 5 novembre 2009.	Procedure di liquidazione: decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Aspīs Pronia Anonymi Etairia Asfaliseon Zimion.

C 270 dell' 11 novembre 2009.	Parere della Banca Centrale Europea del 26 ottobre 2009 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e su una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico.
C 271 E del 12 novembre 2009.	Comunicazione del Parlamento europeo sull'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
C 272 del 13 novembre 2009.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5684 – BNP Paribas Assurance/Fortis Insurance International/UBI Assicurazioni).
L 302 del 17 novembre 2009.	Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito.
C 277 del 17 novembre 2009.	Parere del Comitato Economico e Sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito.
L 302 del 17 novembre 2009.	Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

L 302 del 17 novembre 2009.	Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
C 279 E del 19 novembre 2009.	Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007 – 2013.
C 279 E del 19 novembre 2009.	Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile.
L 309 del 24 novembre 2009.	Rettifica del regolamento (CE) N. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (ROMA I).
L 311 del 26 novembre 2009.	Regolamento (CE) N. 1136/2009 della Commissione del 25 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1.
C 285 E del 26 novembre 2009.	Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico.

<p>L 312 del 27 novembre 2009.</p>	<p>Regolamento (CE) N. 1142/2009 della Commissione del 26 novembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 17.</p>
<p>C 287 del 27 novembre 2009.</p>	<p>Comunicazione della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, riguardante gli enti legittimati a presentare ricorsi o azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva.</p>

2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

Provvedimento n. 243/PD/09 del 13 febbraio 2009

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. POMPEI Andrea

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. POMPEI Andrea del 22 luglio 2008, ritualmente notificato all'interessato in data 28 luglio 2008;

VISTA la deliberazione n. 1136/II del predetto Collegio - Sezione II - assunta nell'adunanza dell'11 dicembre 2008, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. POMPEI Andrea;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lett. a), punto n. 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. POMPEI Andrea, nato a Roma il 13/11/1972, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 353/PD/09 del 23 giugno 2009

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DI GIANNATALE Gino

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. DI GIANNATALE Gino del 17 ottobre 2008, ritualmente notificato all'interessato in data 26 febbraio 2009;

VISTA la deliberazione n. 1219/I del predetto Collegio - Sezione I - assunta nell'adunanza del 5 maggio 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. DI GIANNATALE Gino;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lett. a), n. 4 e 47, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006

dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. DI GIANNATALE Gino, nato a Teramo il 07/09/1956, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 166/PD/08 del 18 luglio 2008

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. DE ANGELIS Pietro.

L'ISVAP

VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l'articolo 12 recante la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. DE ANGELIS Pietro del 12 settembre 2007, ritualmente notificato all'interessato in data 17 settembre 2007;

VISTA la deliberazione n. 1078 del predetto Collegio assunta nell'adunanza dell'11 giugno 2008, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. DE ANGELIS Pietro;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo appaiono di particolare gravità in quanto, compromettendo l'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività assicurativa e alla tutela dell'affidamento della clientela, costituiscono violazione degli obblighi di deontologia in quanto non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale;

dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. DE ANGELIS Pietro, nato a Mogliano Marche (Macerata) il 17/01/1958, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 18, commi 1, lettera c), e 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 364/PD/09 del 20 luglio 2009

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CURTI Stefano

L'ISVAP

VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l'articolo 12 recante la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. CURTI Stefano del 28 aprile 2009, ritualmente notificato all'interessato in data 2 maggio 2009;

VISTA la deliberazione n. 1258/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 6 luglio 2009, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di

assicurazione sig. CURTI Stefano;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 2), 4) e 5) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. CURTI Stefano, nato a Roma il 24/01/1954, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

4. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Podere Rovedina s.r.l

“Si da notizia che, come comunicato dal commissario liquidatore della Podere Rovedina s.r.l., con sede in Roma, prof. avv. Filippo Satta, la società, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 4 dicembre 1987, concluse le operazioni finali della procedura, è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Roma in data 18 novembre 2009.”

5. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 19 ottobre 2009

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. del controllo esclusivo di Banca Apulia S.p.a.

Si fa riferimento alla nota del 22 settembre 2009, prot. n. 0055555, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM") ha richiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'acquisizione da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. (società a capo del Gruppo Veneto Banca) del controllo esclusivo di Banca Apulia S.p.a. (società a capo dell'omonimo gruppo bancario).

1. Premessa e descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte da parte di Veneto Banca Holding S.c.p.a. (di seguito "VBH") di una partecipazione al capitale azionario di Banca Apulia S.p.a. (di seguito "BAP") non inferiore al (OMISSIS) e in particolare, alla (OMISSIS), in forza della quale VBH verrà a detenere il controllo esclusivo di BAP dal momento che i soci di minoranza non avranno alcun potere (neanche sotto forma di diritti di veto) di influenzare le decisioni strategiche di BAP.

La conclusione dell'operazione, articolata in tre distinte fasi che sotto il profilo antitrust costituiscono un'unica operazione di concentrazione – una delle quali consistente nella fusione per incorporazione di Banca Meridiana, già appartenente al Gruppo VBH, in BAP - è condizionata alla favorevole conclusione dei procedimenti di autorizzazione, instaurati presso le Autorità competenti (Banca d'Italia e AGCM).

Si segnala, inoltre, che in data (OMISSIS) VBH ha presentato all'ISVAP, ai sensi dell'art. (OMISSIS) del codice delle assicurazioni, istanza di autorizzazione all'acquisto, (OMISSIS).

La relativa istruttoria è tuttora in corso.

L'operazione in esame, in particolare, rientra nel progetto di fusione per incorporazione di Banca Meridiana (gruppo VBH) in BAP, a seguito della quale VBH verrà a detenere una partecipazione superiore al (OMISSIS) del capitale sociale della banca risultante dalla fusione e, pertanto, il controllo di quest'ultima e delle sue controllate (tra le quali Apulia Previdenza s.p.a. ed Apulia Assicurazioni s.p.a.).

2. Soggetto acquirente

VBH è capogruppo del gruppo bancario Veneto Banca, attivo principalmente nei settori bancario, finanziario ed assicurativo nelle zone del Nord Est e Sud Est del Paese.

Nel mercato assicurativo, il gruppo Veneto Banca è presente attraverso Claris Assicurazioni s.r.l. (che attualmente distribuisce unicamente i prodotti della società di assicurazione Direct Line Insurance s.p.a.) e Claris Broker s.p.a., intermediari assicurativi con forma societaria, controllati per il tramite di Veneto Banka d.d., società del gruppo¹.

Inoltre, il gruppo detiene una partecipazione del (OMISSIS) al capitale di UNIQA Previdenza s.p.a., impresa di assicurazione del gruppo UNIQA Italia, il cui restante (OMISSIS) è detenuto dal gruppo assicurativo austriaco UNIQA Group. UNIQA Previdenza s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e riassicurativa nei rami I e III ed all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1. infortuni e 2. malattia.

La banca è presente sul mercato nazionale con 364 sportelli, di cui n. 186 nel Polo Nord Est, n. 126 nel Polo Nord Ovest e n. 52 nel Polo Sud Est, interessato dall'operazione di concentrazione, attraverso gli sportelli di Banca Meridiana, presente principalmente in Puglia e Basilicata.

VBH è iscritta nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) e svolge attività di intermediazione assicurativa per conto delle seguenti imprese di assicurazione: Uniqa Previdenza s.p.a, Direct Line Insurance s.p.a., Uniqa Protezione s.p.a, Cardif Assicurazioni s.p.a., Arca Vita s.p.a., CNP Unicredit Vita s.p.a. e Skandia Vita s.p.a.

Si segnala, inoltre, l'accordo di bancassurance intervenuto in data (OMISSIS) tra VBH ed Uniqa Previdenza s.p.a. in virtù del quale VBH distribuirà attraverso i propri sportelli (OMISSIS) i prodotti assicurativi dei rami vita della società comune Claris Assicurazioni Vita s.p.a (la cui istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa non è ancora pervenuta all'ISVAP).

Al riguardo, si fa altresì presente che Uniqa Previdenza s.p.a., in data (OMISSIS) ha trasmesso all'ISVAP istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. (OMISSIS) del codice delle assicurazioni, per l'assunzione della partecipazione (OMISSIS) nella società Claris Assicurazioni Vita s.p.a. e che l'ISVAP ha autorizzato tale operazione in data 16 ottobre 2009.

3. Soggetto acquisito

BAP è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario attivo principalmente nell'offerta di servizi bancari e finanziari nelle regioni del Sud Est del Paese ed in quelle adriatiche.

La banca, che attualmente è controllata da Finanziaria Capitanata s.r.l. ("FinCap"), è presente sul mercato nazionale con 53 sportelli (35 in Puglia, 5 in Basilicata, 4 in Abruzzo, 1 in Molise, 3 in Campania, 1 nel Lazio e 4 nelle Marche). Con riguardo agli aspetti di interesse, sulla base delle informazioni rese nella comunicazione trasmessa da codesta Autorità, le province potenzialmente interessate dall'operazione di concentrazione sono quelle di (OMISSIS).

¹ Veneto Banka d.d. è una società bancaria croata, con sede legale a Zagabria.

A seguito della prevista operazione di fusione per incorporazione di Banca Meridiana in BAP, il numero di sportelli di quest'ultima nelle province interessate risulterà così modificato: (OMISSIS).

Nel mercato assicurativo, il gruppo BAP è presente attraverso Apulia Assicurazioni s.p.a., impresa di assicurazioni danni partecipata al (OMISSIS) da BAP ed (OMISSIS) da Apulia Service s.p.a. e soggetta ai poteri di direzione e coordinamento di Apulia Previdenza s.p.a. ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ..

Apulia Assicurazioni s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1. infortuni e 2. malattia.

Il gruppo BAP è inoltre presente sul mercato assicurativo vita attraverso Apulia Previdenza s.p.a., impresa di assicurazioni vita partecipata al (OMISSIS) da BAP ed (OMISSIS) da Apulia Service s.p.a. e soggetta ai poteri di direzione e coordinamento di BAP, ai sensi dell'art. 2497 bis cod.civ..

Apulia Previdenza s.p.a. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I.

BAP è iscritta nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e svolge attività di intermediazione assicurativa per conto delle seguenti imprese di assicurazione: Fondiaria SAI s.p.a., NET Insurance Life s.p.a., Risparmio & Previdenza s.p.a., Apulia Previdenza s.p.a., Vittoria Assicurazioni s.p.a., HDI Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazione di Milano s.p.a., Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop.

Infine, BAP è presente sul mercato della distribuzione anche attraverso promotori finanziari.

4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

I mercati rilevanti sono quelli individuati nei settori della produzione e della distribuzione dei singoli rami danni e vita.

Dal punto di vista geografico il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione dei prodotti assicurativi è a carattere locale (provinciale) e riguarda, con riferimento all'operazione in questione, le sole province di (OMISSIS), dal momento che le società oggetto dell'operazione di concentrazione sono attive prevalentemente in ambiti territoriali differenti.

Il mercato della produzione non è invece interessato dall'operazione di concentrazione in esame, considerato che VBH non è attiva nel mercato della produzione.

5. Mercato della distribuzione

Si premette che l'ISVAP non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi (canale bancario e postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di vendita diretta). Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione,

nelle province interessate dall'operatività di VBH e di BAP, dei prodotti assicurativi di Apulia Assicurazioni s.p.a., Apulia Previdenza s.p.a. e Uniqa Previdenza s.p.a., imprese nelle quali VBH e BAP detengono partecipazioni o sussistono accordi di bancassicurazione, nonché delle imprese che si avvalgono degli sportelli bancari delle società interessate dall'operazione di concentrazione in quanto intermediari iscritti nella sezione D del RUI.

Conseguentemente, le quote del mercato provinciale della distribuzione relative ai singoli canali distributivi nei rami vita e nei rami danni risulteranno inferiori a quelle generali, già di per sé esigue, di seguito indicate.

5.1 Distribuzione nei rami vita

Tanto premesso, si fa presente che Uniqa Previdenza s.p.a. ha distribuito a tutto il II trimestre 2009, prodotti assicurativi vita per una quota pari allo (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate, sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti al 2008, la quota più rilevante si registra nella provincia di (OMISSIS), dove tale impresa ha distribuito prodotti vita per una quota pari al (OMISSIS) del mercato provinciale.

Apulia Previdenza s.p.a., a tutto il II trimestre 2009, ha distribuito prodotti assicurativi dei rami vita per una quota sul totale del mercato nazionale vita pari allo (OMISSIS).

Con riguardo alla distribuzione dei prodotti assicurativi vita nelle province interessate, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al 2008, Apulia Previdenza s.p.a. ha distribuito prodotti assicurativi vita per una quota dello (OMISSIS) nella sola provincia di (OMISSIS).

Relativamente alla distribuzione da parte di VBH di prodotti assicurativi vita di imprese terze che alla stessa hanno conferito mandato, la quota più rilevante concerne la distribuzione dei prodotti di Skandia Vita s.p.a., con una quota del (OMISSIS) nella provincia di (OMISSIS).

Nelle altre province ove distribuiscono prodotti assicurativi dei rami vita le imprese che hanno conferito mandato a VBH, le quote variano dallo (OMISSIS) presente in diverse province all'(OMISSIS) concernente la distribuzione di prodotti dell'impresa CNP Vita s.p.a. nella provincia di (OMISSIS).

Con riferimento alla distribuzione a livello provinciale dei prodotti delle imprese vita che hanno conferito mandato a BAP, la quota più rilevante è invece quella relativa all'impresa Milano Assicurazioni s.p.a., che detiene la quota del (OMISSIS) nella provincia di (OMISSIS).

5.2 Distribuzione nei rami danni

Relativamente alla distribuzione nei rami danni, si fa presente che VBH si limita a distribuire prodotti assicurativi di imprese terze dalle quali ha ricevuto mandato e che BAP distribuisce anche prodotti dei rami danni della controllata Apulia Assicurazioni s.p.a..

In particolare, Apulia Assicurazioni s.p.a. a tutto il II trimestre 2009 ha distribuito prodotti dei rami danni per una quota pari al (OMISSIS) del mercato nazionale, mentre nelle province interessate non si registrano quote superiori allo (OMISSIS).

Con riferimento alle imprese danni che hanno conferito mandato a VBH, nelle province

interessate non si registrano quote superiori all'(OMISSIS) riferita alla distribuzione di prodotti assicurativi danni dell'impresa Direct Line s.p.a. nella provincia di (OMISSIS).

Da ultimo, relativamente alle imprese danni che hanno conferito mandato a BAP, il dato più significativo riguarda l'impresa Fondiaria SAI s.p.a. che detiene una quota pari al (OMISSIS) del mercato della distribuzione relativo alla provincia di (OMISSIS).

Nelle altre province ove distribuiscono prodotti assicurativi dei rami danni le imprese che hanno conferito mandato a BAP, le quote variano dallo (OMISSIS) delle province di (OMISSIS) (HDI Assicurazioni s.p.a.) e di (OMISSIS) (Vittoria Assicurazioni s.p.a.) al (OMISSIS) concernente la distribuzione di prodotti dell'impresa Fondiaria SAI s.p.a. nella provincia di (OMISSIS).

Si precisa, infine, per le conseguenze che ne discendono in punto di profili anticoncorrenziali, che non sussiste sovrapposizione tra i mandati relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi conferiti a VBH e quelli conferiti a BAP.

6. Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione in oggetto, questa Autorità, avuto riguardo alla limitata sovrapposizione territoriale delle reti distributive dei due soggetti bancari interessati, nonché all'assenza di variazioni sostanziali rispetto alla situazione attuale, ritiene che l'operazione di concentrazione in esame non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione dei trasferimenti dei portafogli assicurativi, ivi inclusi i contratti in libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, delle società CGNU Life Assurance Limited, Norwich Union Life (RBS) Limited e Commercial Union Life Asc

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che il Financial Services Authority (FSA) ha comunicato l'approvazione dei trasferimenti dei portafogli assicurativi, ivi inclusi i contratti in libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, delle società CGNU Life Assurance Limited, Norwich Union Life (RBS) Limited e Commercial Union Life Assurance Company Limited all'Aviva Life & Pensions UK Limited (già Norwich Union Life & Pensions Limited), tutte con sede nel Regno Unito, con effetto 1° ottobre 2009.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Irlanda, Irish Financial Services Regulatory Authority, ha comunicato che in data 12 ottobre 2009 l'Alta Corte d'Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società First Beacon Insurance Limited, con sede in Irlanda, alla Electro Assurances S.A., con sede nel Gran Ducato del Lussemburgo, con effetto 31 dicembre 2009.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Companhia de Seguros S.A., con sede in Portogallo, alla Zurich Insurance plc, con sede in Irlanda.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Istituto de Seguros de Portugal ha comunicato di aver approvato in data 12 novembre 2009, la fusione per incorporazione ed il conseguente trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich Companhia de Seguros S.A., con sede in Portogallo, alla Zurich Insurance plc, con sede in Irlanda, con effetto 1° gennaio 2010.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

6.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - I SEZIONE

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

GENNAIO	venerdì	15
	mercoledì	20
	martedì	26

FEBBRAIO	martedì	9
	mercoledì	17
	martedì	23

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(prof. avv. Luciano Infélisi)

6.3 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - II SEZIONE

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

GENNAIO giovedì 14
 martedì 19
 giovedì 28

FEBBRAIO giovedì 11
 giovedì 18
 venerdì 26

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(proc. dott. Ettore Torri)

6.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2006 ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno IV- N. 11
Novembre 2009
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2009

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- | | |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti | 0685082207 – 0685084124 |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591 |
| - fax | 0685084117 |
| - e – mail | venditeperiodici@ipzs |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
